



PROVINCIA DI TREVISO

**STAZIONE UNICA APPALTANTE
AREA BENI E SERVIZI**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE NEL COMUNE DI CASALE
SUL SILE (TV) PER IL PERIODO 02/11/2015 - 30/6/2020**

CIG: 63585422DA

INDICE:

ART.	1	OBIETTIVI E OGGETTO DELL'APPALTO
ART.	2	DURATA DEL CONTRATTO
ART.	3	IMPORTO DELL'APPALTO
ART.	4	SERVIZI E PRESTAZIONI RICHIESTE
ART.	5	MEZZI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO
ART.	6	ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART.	7	REQUISITI PROFESSIONALI E TECNICI
ART.	8	ULTERIORI PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI OPERATORI
ART.	9	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E ORARI
ART.	10	PERSONALE DELL'APPALTATORE
ART.	11	DISPOSITIVI
ART.	11bis	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
ART.	12	TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE
ART.	13	PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE
ART.	14	NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO
ART.	15	CONTROLLI SUL SERVIZIO
ART.	16	FATTURAZIONE E PAGAMENTO
ART.	17	OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
ART.	18	RESPONSABILITA' VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE
ART.	19	PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART.	20	ESECUZIONE IN DANNO
ART.	21	CAUZIONE DEFINITIVA
ART.	22	REVISIONE PREZZI
ART.	23	RECESSO
ART.	24	CESSIONE AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA
ART.	25	SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
ART.	26	SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA
ART.	27	DOMICILIO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
ART.	28	CONTROVERSIE
		DISPOSIZIONI FINALI
		CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

ART. 1 - OBIETTIVI E OGGETTO DELL'APPALTO.

L'appalto ha per oggetto il servizio **sociale professionale** da svolgersi in collaborazione con il personale che fa capo ai Servizi Sociali dell'Amministrazione Comunale di CASALE SUL SILE, secondo il modello organizzativo e gestionale adottato dalla medesima e che costituisce l'espressione primaria e fondamentale dell'intervento sul territorio per la tutela della salute dei cittadini in un'ottica di prevenzione.

Art. 2 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà decorrenza dal 02.11.2015 al 30.06.2020.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare il termine del contratto per esigenze legate all'espletamento della nuova procedura di gara, con comunicazione alla Ditta mediante fax o PEC almeno 15 giorni prima della naturale scadenza.

Nel caso in cui l'Amministrazione comunale non intenda avvalersi di tale facoltà, la Ditta rinuncia espressamente sin d'ora a qualsiasi ulteriore pretesa economica e/o indennità di sorta.

L'inizio dell'appalto, essendo legato allo svolgimento della presente procedura di gara, può essere soggetto a modifica temporale.

ART. 3 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo orario complessivo è pari ad € 20,40, di cui € 0,05 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: **pertanto il costo orario a base d'asta è fissato in € 20,35. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al costo orario a base d'asta.**

L'importo presunto dell'affidamento per l'intero periodo è pari ad € 178.336,80 (iva esclusa). Tale importo è stato determinato moltiplicando l'importo orario complessivo (euro 20,40) per il numero presunto di ore settimanali di servizio (h.36) e per la durata dello stesso (circa cinque anni), compreso il costo della sicurezza (annuo € 87,50).

Gli importi vengono così riepilogati: ore 36 settimanali per 52 settimane per 4 anni e n.34 settimane e 4 giorni per complessive ore 8.742

Costo orario complessivo	Costo per sicurezza	Importo soggetto a ribasso
€ 20,40	€ 0,05	€ 20,35

Il compenso proposto si intende comprensivo di tutto quanto richiesto per l'organizzazione e l'erogazione delle prestazioni previste.

I compensi effettivamente dovuti e liquidati alla ditta appaltatrice, da parte del Comune saranno esattamente definiti sulla base delle effettive prestazioni orarie del personale addetto al servizio.

Art. 4 - SERVIZI E PRESTAZIONI RICHIESTE

Si descrivono di seguito gli interventi e le prestazioni previste dal servizio sociale professionale .

a) consulenza professionale specifica su istanza dell'Ente;

- b) analisi del bisogno socio-assistenziale;
- c) progetto di intervento con la definizione degli obiettivi e delle strategie;
- d) colloqui individuali, anche di sostegno;
- e) accompagnamento dell'intervento nel tempo;
- f) verifica e valutazione dell'intervento, intermedio e/o conclusivo;
- g) attivazione e/o collegamento con altri professionisti;
- h) formulazione proposte per il potenziamento ed il miglioramento delle prestazioni del servizio SAD;
- i) istruttoria e valutazione delle domande di segretariato sociale e segretariato tecnico;
- j) riferire della corretta gestione dei servizi sociali all'assistente sociale titolare e al responsabile dei servizi socio-assistenziali;

Tale descrizione ha carattere esemplificativo e non esaustivo per cui eventuali altre prestazioni potranno essere richieste in relazione alle necessità specifiche.

In ogni caso l'assistente sociale dovrà assicurare all'Ente tutte le attività professionali previste dal DPR N. 328/2001 TIT. II- CAP. IV in conformità a quanto previsto dal Codice deontologico dell'Assistente Sociale.

Art. 5 -MEZZI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO.

L'Amministrazione Comunale assicura, di norma, l'espletamento del servizio con propri mezzi.

Potrà essere richiesto, nel caso si rendesse necessario per lo svolgimento del servizio, la disponibilità di un mezzo, con diritto al rimborso pari a 1/5 del prezzo della benzina.

Dovrà essere presentato, in tal caso, adeguato prospetto di rendicontazione.

L'operatore dovrà essere in possesso di cellulare di servizio con oneri a carico della Ditta, al fine di ottimizzare le modalità di svolgimento dei servizi.

ART. 6 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione comunale si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto e, comunque, dopo:

- la costituzione di cauzione definitiva con le modalità di cui al successivo art. 21;
- la trasmissione di copia conforme della/e polizza/e specificate al successivo art. 18;
- la trasmissione dei documenti relativi al personale specificati al successivo art. 7.

Art. 7 - REQUISITI PROFESSIONALI E TECNICI

La Ditta affidataria dovrà avvalersi, nello svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto di figure professionali con i seguenti requisiti:

- il personale con qualifica di Assistente Sociale deve essere iscritto all'Albo Professionale degli Assistenti Sociali, sezioni A o B, istituito ai sensi della Legge 84/93 e del D.M. 155/98 e successive modificazioni e integrazioni previste dal D.P.R. 328/2001.

Il nominativo dell'operatore ed il relativo curriculum verranno consegnati all'Amministrazione Comunale entro 10 giorni dall'aggiudicazione del servizio; e dovrà essere puntualmente e tempestivamente aggiornato in caso di variazioni e sostituzioni.

La Ditta dovrà garantire l'assegnazione di personale con adeguata esperienza in riferimento al Servizio assegnato.

L'operatore dovrà essere in possesso di regolare patente di guida tipo "B".

ART. 8 - ULTERIORI PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI OPERATORI

La Ditta o Cooperativa, nei limiti del possibile, dovrà garantire la continuità soggettiva del personale, limitando fenomeni di turn-over che possono compromettere la peculiarità dell'intervento assistenziale ed impedire la creazione della necessaria integrazione operativa.

L'operatore deve effettuare le prestazioni di propria competenza con diligenza e riservatezza, seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, Ufficio e Struttura con cui viene a contatto per ragioni di servizio. Deve inoltre tenere una condotta irreprensibile nei confronti degli utenti assistiti e rispettare il vincolo del segreto d'ufficio per le attività affidate dal Comune.

Le notizie relative al servizio sociale professionale oggetto del presente capitolato di cui il personale della ditta verrà a conoscenza in relazione agli impegni contrattuali non debbono in alcun modo essere comunicate a terzi, e non possono essere utilizzate per finalità diverse da quelle contemplate nel presente atto.

E' fatto obbligo alla Ditta o Cooperativa aggiudicataria dare immediata comunicazione di eventuali assenze del personale e assicurarne la contemporanea sostituzione trasmettendo, per iscritto, la sua presumibile durata ed il nominativo del supplente.

Nei casi di comunicazioni di assenze fino a tre giorni ed a seguito di opportuna valutazione nell'interesse del Servizio, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di accettare o rinunciare alla sostituzione senza addebito di costi.

La Ditta o Cooperativa aggiudicataria, su motivata richiesta dell'Amministrazione Comunale sarà tenuta a provvedere alla sostituzione degli operatori ritenuti inadeguati, entro sette giorni lavorativi.

L'aggiornamento e la formazione degli operatori dovranno essere assicurate dalla Ditta o Cooperativa aggiudicataria.

E' fatto obbligo di esibire il cartellino d'identificazione personale, fornito dalla Ditta o Cooperativa nelle ore di servizio, salvo diversa indicazione dell'Assistente Sociale comunale referente.

In caso di cambio gestione l'impresa che cessa il rapporto contrattuale stabilito s'impegna ad incontrare i referenti dell'impresa aggiudicataria dell'appalto per gli adempimenti connessi al passaggio di gestione entro un termine di una settimana dalla comunicazione dell'aggiudicazione, salvo diverso termine concordato tra le parti con l'amministrazione comunale. L'impresa cessante si deve altresì impegnare a favorire la trasmissione di tutti i dati e le informazioni necessarie al passaggio del personale alla nuova gestione fatta salva la volontà del personale in tal senso. Quando le parti non convengano sul luogo d'incontro esso è stabilito presso la sede comunale in locale che verrà allo scopo messo a disposizione.

Al fine di assicurare la continuità relazionale del servizio, l'affidatario si impegna a garantire la prosecuzione dell'utilizzo del personale già impiegato dal precedente affidatario salvo, in ogni caso, il rispetto di ulteriori specifiche normative in materia.

La Ditta si impegna, inoltre, a garantire, con propri operatori e su richiesta del Comune la sostituzione del personale dipendente del Comune addetto al servizio, in caso di assenza dello stesso per ferie, malattia etc., fatto salvo il relativo compenso.

ART. 9 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E ORARI

L'organizzazione complessiva del servizio sociale professionale fa riferimento ai sistemi di qualità intesa come caratteristica dominante d'identità e mira a garantire un elevato livello qualitativo del servizio offerto al cittadino-utente, nonché del soggetto fornitore, nella prospettiva di un miglioramento continuo.

La Ditta o Cooperativa aggiudicataria dovrà assicurare un livello operativo in linea con gli obiettivi prefissati dall'Amministrazione Comunale, nell'intento di garantire la piena soddisfazione dei bisogni espressi dai destinatari del servizio.

La programmazione, il coordinamento, la gestione ed il controllo del servizio competono all'Ufficio Servizi Sociali.

Le funzioni svolte dagli operatori del servizio sociale professionale devono essere svolte in stretta collaborazione con l'Ufficio Servizi Sociali comunale .

Tale ufficio è il referente per tutte le problematiche socio-assistenziali e familiari degli utenti in carico. Allo stesso competerà ogni decisione sui tempi e le modalità di effettuazione delle prestazioni, sulla base dei bisogni rilevati.

A tal fine sono previsti incontri periodici concordati a seconda delle necessità.

L'operatore dovrà svolgere, di norma, l'orario dovuto nell'ambito della programmazione oraria settimanale per come definita per il servizio sociale. Sarà cura dell'Assistente Sociale titolare del Servizio Comunale e del Responsabile di Servizio programmare l'orario di servizio in base alle esigenze dell'Ente.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale aumentare o diminuire il monte ore di cui al precedente art. 3 in relazione alle esigenze del Servizio di Assistenza Domiciliare (art.311 regolamento approvato con DPR 207/2010).

ART. 10- PERSONALE DELL'APPALTATORE

Il personale utilizzato avrà un rapporto di lavoro esclusivamente con la Ditta affidataria e pertanto nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con l'Amministrazione Comunale, restando quindi ad esclusivo carico della Ditta affidataria tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.

La Ditta affidataria è tenuta all'osservanza e all'assunzione di tutti gli oneri relativi alla previdenza ed all'assistenza dei prestatori di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

La Ditta/Cooperativa oltre ad essere tenuta per legge a tutte le provvidenze di carattere sociale a favore dei soci e dipendenti impegnati nel servizio, che sono sempre ed esclusivamente alle sue dirette dipendenze, si obbliga contrattualmente ad applicare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in vigore concernenti le assicurazioni sociali, la prevenzione degli infortuni, il pagamento degli oneri riflessi ed ogni altro obbligo normativo.

La Ditta/Cooperativa è altresì obbligata ad applicare disposizioni legislative e retributive non inferiori a quelle previste dai CCNL vigenti, rispondenti ai criteri stabiliti dal D.Lgs. 81/2008 smi, art. 26 c.6 per quanto attiene ai costi specifici per la sicurezza.

Inoltre, anche per il personale in sostituzione temporanea, è tenuta ad applicare il vigente CCNL del comparto di appartenenza, relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo e a tutte le modifiche introdotte durante il periodo dell'appalto.

11- DISPOSITIVI

La Ditta o Cooperativa provvede, a seguito valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza, alla dotazione dei "dispositivi di protezione individuali" ai sensi del D.Lgs. 626 del 19.09.1994 e successive integrazioni e modificazioni.

ART. 11 BIS- DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) elaborato dall'Amministrazione Comunale viene allegato al presente Capitolato.

Contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva, e comunque prima dell'avvio del servizio, verrà indetta una riunione per la valutazione congiunta dei rischi connessi all'appalto, al fine della predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze da allegare al contratto.

ART. 12 - TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE

Ai sensi dell'art. 20, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

La violazione di tali norme comporta l'applicazione delle sanzioni previste rispettivamente dagli articoli 59 e 60 del D.Lgs. n. 81/2008.

ART. 13 - PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale.

L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed al Ministero delle Infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.

Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato nelle ipotesi di cui al comma 4 del sopracitato articolo del D. Lgs.9 aprile 2008, n.81.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora il provvedimento interdittivo emesso sia tale da impedire ovvero ritardare la consegna del materiale nei tempi prescritti.

ART. 14 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO

Per l'esecuzione delle prestazione oggetto del presente appalto, la ditta affidataria è tenuta al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. Sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare, l'impresa dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.

ART. 15 - CONTROLLI SUL SERVIZIO

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento il regolare e puntuale svolgimento del servizio nonché il rispetto degli oneri posti a carico della ditta affidataria nei modi e con le modalità ritenute più idonee.

ART. 16 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il pagamento avverrà su presentazione di regolari fatture elettroniche mensili relative al numero di ore di servizio prestate nel mese, con allegata distinta delle ore effettuate suddivisa giorno per giorno.

Le fatture, intestate a Comune di Casale sul Sile, via Vittorio Veneto, 23 31032 - Treviso, devono riportare tutti i dati relativi al pagamento (IBAN), nonché il CIG e gli estremi della Determinazione di affidamento del servizio.

Nel caso di R.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascuna impresa in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione al R.T.I. stesso. Il fatturato verrà comunque liquidato a favore della capogruppo.

Fatto salvo quanto sopra esposto, l'Amministrazione comunale provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto entro **30 (trenta) giorni** dal ricevimento del regolare documento contabile, che dovrà essere emesso entro **30 (trenta) giorni** dalla verifica di congruità di cui sotto.

La verifica di congruità sarà effettuata entro **10 giorni** dalla data di ricevimento del prospetto orario contenente le ore svolte nel mese precedente.

In caso di inadempienze da parte della Ditta appaltatrice, la liquidazione della fattura resta sospesa fino alla definizione delle eventuali penalità da applicare, sulla base di quanto disposto dal successivo art. 16 del presente disciplinare capitolato.

Ai sensi del 6 comma dell'art.118 del D.Lgs 12.4.2006 e ss.mm.ii., i pagamenti sono subordinati alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposito DURC.

ART. 17 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 18 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE

La Ditta affidataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati alle persone, alle cose e agli animali nello svolgimento del servizio sollevando l'Amministrazione comunale da ogni qualsivoglia responsabilità.

E' infatti a carico della Ditta affidataria l'adozione, nell'esecuzione del servizio, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette a servizio e dei terzi, ricadendo, pertanto, ogni più ampia responsabilità sulla stessa ditta appaltatrice e restando del tutto esonerata l'Amministrazione comunale.

La Ditta affidataria dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 81/2008 sopra richiamato. Inoltre si impegna a coordinare con l'Ente le misure di prevenzione e protezione e la loro realizzazione.

La Ditta affidataria dovrà stipulare una polizza assicurativa, **di cui dovrà essere fornita copia prima dell'inizio dell'appalto**, che copra i seguenti rischi:

- ✧ Responsabilità civile verso terzi (**RCT**) per tutte le attività relative al servizio appaltato con i seguenti massimali di garanzia: euro 2.600.000 quale limite per sinistro.
Dovrà essere coperta:
 - ➔ la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'impresa, compresa la responsabilità di persone non alle dirette dipendenze dell'impresa, per lo svolgimento delle attività di servizio;
 - ➔ la responsabilità civile incombente all'appaltatore per danni indiretti.

- ✧ Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (**RCO**) con i seguenti massimali di garanzia: euro 2.600.000 quale limite per sinistro.

La Ditta affidataria ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione comunale nel caso in cui la polizza venga disdettata dalla compagnia oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto. La copertura assicurativa, che dovrà essere stipulata con primaria compagnia nazionale o estera, autorizzata dall'IVASS all'esercizio dell'attività assicurativa, dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata del contratto, e sua eventuale proroga e prevedere l'assunzione a carico della Ditta affidataria di eventuali scoperti di garanzia e/o franchigie. La Ditta affidataria risponderà direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia della polizza.

La Ditta affidataria ha l'obbligo, in ogni caso, di procedere tempestivamente e a proprie spese alla riparazione o sostituzione delle cose danneggiate.

Nel caso venisse richiesto l'utilizzo del mezzo di cui al precedente art. 5, dovrà essere prodotta, entro i termini indicati dall'Amministrazione, copia delle polizze **RCA** dei veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio, con un massimale di € 5.000.000,00= e che includano la copertura infortuni sia dei terzi trasportati che dei conducenti.

ART. 19 - PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Tutte le prestazioni oggetto del presente capitolato sono da considerarsi a tutti gli effetti servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate.

La Ditta affidataria, nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso e le disposizioni del presente capitolato.

La Ditta affidataria riconosce all'Amministrazione il diritto di applicare le seguenti penalità:

- assenze degli operatori non comunicate nei modi e nelle forme previste dall'art. 8 ovvero comunicate ma non opportunamente motivate e giustificate: € 25,00 per ogni giorno di assenza per operatore;
- in caso di mancata sostituzione del personale ritenuto inadeguato, l'Amministrazione Comunale addebiterà alla Ditta o Cooperativa aggiudicataria una penale di € 25,00 per ogni giorno per operatore.
- reiterati ritardi del personale impiegato nello svolgimento del servizio: € 50,00;
- comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza nei confronti dell'utenza: €. 100,00;
- utilizzo di personale privo di titolo specifico: €. 2.000,00.
- Se offerti, per ogni servizio aggiuntivo offerto e non prestato, Euro 500,00.=.
- In caso di mancato rispetto di uno degli elementi che, in sede di valutazione della parte tecnica dell'offerta, hanno portato all'acquisizione di punteggi : Euro 200,00.=. per ciascuna omissione.

L'unica formalità richiesta per l'irrogazione delle penalità è la contestazione dell'infrazione commessa mediante richiamo scritto (notificato tramite fax o PEC) e l'assegnazione di un termine di giorni 8 (otto) lavorativi per la presentazione di eventuali discolpe.

Si procederà al recupero della penalità da parte della Ditta affidataria mediante ritenuta diretta sulla fattura presentata.

Il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta affidataria con PEC o FAX, nelle seguenti ipotesi:

- ➔ accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara;
- ➔ cumulo da parte del prestatore di servizi di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto;
- ➔ nel caso in il Comune accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l' amministrazione comunale avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. nonché viene fatta salva la facoltà dell'amministrazione di compensare l'eventuale credito della ditta aggiudicataria con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno.

Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a:

- cause di forza maggiore dimostrate;
- cause imputabili all'Amministrazione.

ART. 20 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora la Ditta affidataria ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione comunale potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 21 - CAUZIONE DEFINITIVA

La Ditta affidataria dovrà costituire per i termini di durata dell'appalto una cauzione fissata nella misura prevista dal comma 1 dell'art 113 del D. Lgs. 163/2006.

La garanzia potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.

La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:

- rinuncia da parte dell'obligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del C.C.;
- impegno da parte dell'obligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva.

L'importo della garanzia è ridotta del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia con dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal Legale Rappresentante corredata da fotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008.

In caso di R.T.I.:

- ^ Se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;
- ^ Se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia.

Ai sensi dell'art. 113, co. 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

N.B.: In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, il deposito cauzionale verrà incamerato dall'Amministrazione comunale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 22 - REVISIONE PREZZI

Il costo orario del servizio potrà essere aggiornato, dopo il primo anno di servizio, previa richiesta scritta della ditta aggiudicataria, in base alla rilevazione di cui all'art. 7, co. 4, lett. c. del D.Lgs. 163/2006 e con riferimento all'indice FOI relativo al costo della vita risultante per il periodo gennaio-dicembre precedenti.

ART. 23 - RECESSO

E' facoltà dell'Amministrazione comunale recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria mediante PEC o telefax.

Dalla data di efficacia del recesso, la ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

In caso di recesso la ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

ART. 24 - CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA

La ditta aggiudicataria, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento.

Ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 163/2006, la cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario, non sono opponibili all'Ente, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 2 del Disciplinare di Gara, effettuato le comunicazioni di cui all'art. 1 del d.p.c.m n. 187/1991 e l'Amministrazione, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni.

L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 25 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Data la peculiarità dei servizi affidati, è assolutamente vietato alla Ditta affidataria di cedere o subappaltare il servizio assunto, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, fatta salva la possibilità di richiedere l'ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

ART. 26 - SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA

La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare il servizio alla Ditta che segue in graduatoria.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della Ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ART. 27 - DOMICILIO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La ditta affidataria, a tutti gli effetti di legge e del contratto, deve, nel contratto stesso, eleggere il suo domicilio in Casale sul Sile (TV). Qualora non vi provveda, il domicilio si intende presso l'Ufficio del Responsabile Area Amministrativa.

28 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

DISPOSIZIONI FINALI

La prestazione del servizio dovrà essere eseguita con osservanza di quanto previsto:

- dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- dal D.Lgs. 163/2006, limitatamente agli artt. applicabili ai servizi dell'allegato II B;
- dal DPR 207/2010, limitatamente agli artt. applicabili ai servizi dell'allegato II B;
- dal "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 c.c., devono essere approvate in via espressa tutte le condizioni, clausole e pattuizioni degli articoli qui di seguito citati:

ART.	6	ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART.	16	FATTURAZIONE E PAGAMENTO
ART.	19	PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART.	20	ESECUZIONE IN DANNO
ART.	21	CAUZIONE DEFINITIVA
ART.	22	REVISIONE PREZZI
ART.	23	RECESSO
ART.	24	CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA
ART.	25	SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
ART.	26	SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA
ART.	27	DOMICILIO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
ART.	28	CONTROVERSIE